



**Imposta federale diretta**  
**Imposta preventiva**

Berna, 29 gennaio 2026  
WAS/Bii

**Lettera-circolare**

***Tassi d'interesse 2026 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri***

La concessione di anticipi o prestiti senza interessi o a un interesse insufficiente a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini è equiparata a una prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP) e dell'articolo 20 capoverso 1 dell'Ordinanza del 19 dicembre 1966 sull'imposta preventiva (OIPrev) all'imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontaneamente con il modulo 102 entro trenta giorni dalla loro scadenza. L'imposta preventiva dovuta è da versare entro lo stesso termine. Gli stessi criteri valgono anche per l'imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitali e di società cooperative (cfr. art. 58 cpv. 1 lett. b della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD]).

Per valutare se la remunerazione degli anticipi o i prestiti erogati in franchi svizzeri a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini o da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini è adeguata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, si basa, dal **1° gennaio 2026**, sui seguenti tassi d'interesse:

		<b>Tassi d'interesse almeno:</b>
<b>1</b>	<b>Prestiti a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini (in franchi svizzeri):</b>	
1.1	finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse è dovuto su capitale di terzi	$\frac{3}{4}$ %
1.2	finanziati tramite fondi di terzi	oneri propri più almeno $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$ % <sup>1</sup> $\frac{3}{4}$ %
<b>2</b>	<b>Prestiti da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini (in franchi svizzeri):</b>	<b>Tassi d'interesse al massimo:</b>
		Case d'abitazione e agricoltura      Industria, arti e mestieri
2.1	Crediti immobiliari:	
	– sulla prima frazione del prestito corrispondente all'ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore venale dell'immobile	$1 \frac{1}{4}$ % $1 \frac{3}{4}$ %
	– sulla parte rimanente, tenuto conto dei seguenti limiti sul finanziamento di terzi:	$2$ % <sup>2</sup> $2 \frac{1}{2}$ % <sup>2</sup>
	• fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di vacanza e immobili aziendali;	
	• fino ad un massimo dell'80 % del valore venale degli altri immobili.	
2.2	Crediti d'esercizio:	
a)	fino a CHF 1 mio.	
	– commercio e industria	$3 \frac{1}{2}$ % <sup>2</sup>
	– holding e società d'amministrazione di patrimoni	$3$ % <sup>2</sup>
b)	a partire da CHF 1 mio.	
	– commercio e industria	$1 \frac{1}{2}$ % <sup>2</sup>
	– holding e società d'amministrazione di patrimoni	$1 \frac{1}{4}$ % Fehler! Textmarke nicht definiert.

Per il calcolo del limite di CHF 1 mio. i crediti degli azionisti vanno sommati a quelli delle persone vicine.

Questi tassi d'interesse valgono come „safe haven“. Resta riservata la dimostrazione di tassi d'interesse più alti sulla base del confronto con terze persone.

<sup>1</sup> – fino a e compreso CHF 10 mio.:  $\frac{1}{2}$  %  
– superiori a CHF 10 mio.:  $\frac{1}{4}$  %

<sup>2</sup> Per il calcolo degli interessi fiscalmente riconosciuti va pure preso in considerazione l'eventuale capitale proprio occulto esistente. A questo proposito si rinvia alla [Circolare AFC n. 6a dell'imposta federale diretta del 10 ottobre 2024 concernente il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative \(art. 65 LIFD\)](#), che si applica anche in ambito di imposta preventiva e tasse di bollo.

### 3 Per la valutazione di aziende

Per quanto riguarda i tassi di capitalizzazione per la valutazione delle aziende, si rimanda al numero marginale 10 della Circolare n. 28 della Conferenza Svizzera delle Imposte CSI «Istruzioni concernenti la valutazione dei titoli non quotati in borsa per l'imposta sulla sostanza», così come al relativo commentario (pubblicati solo nella versione tedesca e francese).

Per ulteriori informazioni:

- Bruno Marai, Tel. 058 462 10 98, email: [bruno.marai@estv.admin.ch](mailto:bruno.marai@estv.admin.ch)
- Thibaut Urbain, Tel. 058 481 09 23, email: [thibaut.urbain@estv.admin.ch](mailto:thibaut.urbain@estv.admin.ch)
- David Rauber, Tel. 058 460 46 15, email: [david.rauber@estv.admin.ch](mailto:david.rauber@estv.admin.ch)

Divisione Controllo Esterno



Regula Walser Hofstetter

Capa Divisione